



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 453/18/CONS

**MODIFICHE ALLA DELIBERA N. 266/18/CONS RECANTE “NUOVE
TARIFFE BASE DEI SERVIZI POSTALI UNIVERSALI PER L’EDITORIA”**

L’AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 18 settembre 2018;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante “*Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici*”, come convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e, in particolare, l’art. 21 che conferisce all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito denominata “Autorità” o “AGCOM”) i poteri previamente attribuiti all’Agenzia di regolamentazione dall’art. 2, comma 4, del d.lgs. n. 261/1999;

VISTA la direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 1997, recante “*Regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio*”, come modificata, da ultimo, dalla direttiva 2008/6/CE;

VISTO il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, recante “*Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio*” così come modificato dal decreto legislativo n. 58/2011, che ha recepito la direttiva 2008/6/CE;

VISTA la legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante “*Misure di razionalizzazione della finanza pubblica*”;

VISTO il decreto 13 novembre 2002 del Ministero delle comunicazioni di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, recante “*Tariffe per la spedizione di invii di libri e di stampe in abbonamento postale di cui alla lettera b) del comma 20 dell’art. 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662*”;

VISTO il decreto 13 novembre 2002 del Ministero delle comunicazioni, recante *“Prezzi per la spedizione di stampe in abbonamento postale non iscritte al registro nazionale delle stampe e non rientranti nella categoria no profit”*;

VISTO il decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n.46, recante *“Disposizioni urgenti in materia di tariffe postali agevolate per i prodotti editoriali”*;

VISTO il decreto 1 febbraio 2005 del Ministero delle comunicazioni di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, recante *“Tariffe agevolate per la spedizione di prodotti editoriali”*;

VISTO il decreto 21 ottobre 2010 del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze recante *“Tariffe per le spedizioni di prodotti editoriali, ad esclusione dei libri spediti tramite pacchi, effettuate dai soggetti di cui all'art. 1 comma 1, D.L. 24 dicembre 2003, n. 353, convertito con modificazioni dalla Legge 27 febbraio 2004, n. 46”*;

VISTO l'art. 21 comma 3, il decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, che estende l'applicazione delle tariffe per le spedizioni postali individuate con decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 ottobre 2010 *“anche alle spedizioni di prodotti editoriali da parte delle associazioni e organizzazioni senza fini di lucro iscritte nel Registro degli operatori di comunicazione (ROC) individuate dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, e successive modificazioni, e delle associazioni d'arma e combattentistiche”*;

VISTO il decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103 recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino dei contributi alle imprese editrici, nonché di vendita della stampa quotidiana e periodica e di pubblicità istituzionale”* e, in particolare, l'art. 5-bis che prevede possa essere applicato alle spedizioni postali di stampe promozionali e propagandistiche, anche finalizzate alla raccolta di fondi, spedite in abbonamento postale, effettuate dalle associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro individuate dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, e successive modificazioni, e dalle associazioni d'arma e combattentistiche, il medesimo trattamento tariffario previsto, a favore dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 353 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 46 del 2004, dal decreto del Ministro delle comunicazioni 13 novembre 2002, recante *“Prezzi per la spedizione di stampe in abbonamento postale non iscritte al registro nazionale delle stampe e non rientranti nella categoria 'no profit”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 12 dicembre 2002”;

VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)*”;

VISTA la legge 11 dicembre 2016, n. 232 recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019*”;

VISTA la legge 27 febbraio 2017, n. 19 recante “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l'esercizio di deleghe legislative*”;

VISTA la legge 27 dicembre 2017, n. 205 recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 405/17/CONS;

VISTA la delibera n. 266/18/CONS, del 6 giugno 2018, recante “*Nuove tariffe base dei servizi postali universali per l'editoria*” e, in particolare:

- il punto 34 delle motivazioni, in cui l'Autorità ha ritenuto “*opportuno sospendere ogni determinazione sugli aumenti relativi a tale scaglione tariffario e chiedere a Poste Italiane un ulteriore approfondimento che tenga conto della possibilità di applicare alla categoria di soggetti che spediscono meno di 2.000 copie regimi tariffari speciali, nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione di cui all'art. 13, comma 3-bis del decreto legislativo n. 261 del 1999*”;

- e l'articolo 1, comma 2, che attua quanto indicato nelle motivazioni di cui sopra, sospendendo la “*determinazione delle tariffe base degli invii fino a 2.000 copie a spedizione*” e lasciando in vigore per questa tipologia di invii, “*le tariffe fissate dal decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 21 ottobre 2010 e prorogate dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19*”;

VISTA la proposta di Poste Italiane, ricevuta il 27 giugno 2018, e il relativo allegato 1, con la quale la Società ha informato l'Autorità dell'intenzione di applicare un'offerta a prezzi speciali ai soggetti che effettuano spedizioni inferiori a 2.000 pezzi per i servizi *i) stampe periodiche ROC, ii) pubblicazioni informative distribuite da enti no profit, iii) promozioni distribuite da enti no profit, iv) promozione abbonamento*;

VISTI gli ulteriori elementi informativi e le precisazioni fornite da Poste Italiane in data 12 luglio 2018, a seguito della richiesta dell'Autorità;

CONSIDERATE le motivazioni oggettive fornite da PI a sostegno dell'applicazione di prezzi speciali per gli editori di quotidiani e periodici e per i soggetti

no profit mittenti di pubblicazioni informative e promozionali al di sotto delle 2.000 copie per spedizione e, in particolare:

- del quantitativo limitato di volumi da essi generato e sulla possibilità che un incremento di prezzo possa comportare una ulteriore contrazione dei volumi con un conseguente impatto negativo sui costi del servizio universale;

- dell'elevata incidenza del costo di spedizione rispetto al prezzo della singola copia spedita;

- della perdurante fase di crisi del settore editoriale, come peraltro evidenziato nella Relazione annuale 2018 sull'attività svolta e sui programmi di lavoro dell'Autorità;

RITENUTO che i prezzi speciali proposti da PI per le spedizioni inferiori a 2.000 pezzi possano trovare oggettiva giustificazione in base alla normativa nazionale e dell'Unione europea, anche alla luce della sentenza della Corte di giustizia dell'11 febbraio 2015 (causa C-340/13), in materia di prezzi dei servizi postali universali;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello relatore ai sensi dell'articolo 31 del *“Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità”*;

DELIBERA

Articolo 1

1. L'articolo 1 comma 2 della delibera n. 266/18/CONS recante *“Nuove tariffe base dei servizi postali universali per l'editoria”* è sostituito dal seguente *“2. a) Le tariffe base degli invii fino a 2.000 copie a spedizione sono definite nella misura massima indicata nell'Allegato A e sono applicabili a decorrere dal 1° ottobre 2018.*

b) I prezzi speciali proposti per tali invii da PI e riportati nell'Allegato B alla presente delibera sono applicabili a far data dal 1° ottobre 2018.”

Articolo 2

1. Il documento recante *“Prezzi speciali per invii fino a 2.000 copie a spedizione”* allegato alla presente delibera integra la delibera n. 266/18/CONS, di cui costituisce l'Allegato B.

La presente delibera è notificata alla società Poste Italiane ed è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

Roma, 18 settembre 2018

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione conformità a quanto deliberato
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Antonio Perrucci



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

ALLEGATO 1

PREZZI SPECIALI PER INVII FINO A 2.000 COPIE A SPEDIZIONE

Tabella a) Stampe periodiche ROC

Scaglioni di peso [g]	Prezzi [€]
fino a 200	0,2830
201 - 250	0,4261
251 - 300	0,5666
301 - 350	0,6352
351 - 400	0,7783
401 - 450	0,9214
451 - 500	0,9926
501 - 600	1,1357
601 - 700	1,2787
701 - 800	1,4218
801 - 900	1,5649
901 - 1.000	1,7079
1.001 - 1.100	1,8510
1.101 - 1.200	1,9940
1.201 - 1.300	2,1371
1.301 - 1.400	2,2802
1.401 - 1.500	2,4232
1.501 - 1.600	2,5663
1.601 - 1.700	2,7093
1.701 - 1.800	2,8524
1.801 - 1.900	2,9955
1.901 - 2.000	3,1385

Tabella b) Pubblicazioni informative distribuite da enti no profit

Scaglioni di peso [g]	Prezzi [€]
fino a 200	0,2830
201 – 250	0,4261
251 - 300	0,5666
301 - 350	0,6352
351 - 400	0,7783
401 – 450	0,9214
451 – 500	0,9926
501 – 600	1,1357
601 - 700	1,2787
701 - 800	1,4218
801 - 900	1,5649
901 – 1.000	1,7079
1.001 – 1.100	1,8510
1.101 – 1.200	1,9940
1.201 – 1.300	2,1371
1.301 – 1.400	2,2802
1.401 – 1.500	2,4232
1.501 – 1.600	2,5663
1.601 – 1.700	2,7093
1.701 – 1.800	2,8524
1.801 – 1.900	2,9955
1.901 – 2.000	3,1385

Tabella c) Promozioni distribuite da enti no profit

Scaglioni di peso [g]	Prezzi [€]
fino a 100	0,3099

Tabella d) Invio di promozioni abbonamento

Scaglioni di peso [g]	Prezzi [€]
fino a 100	0,3099